



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 113 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 27 maggio 2020, deposito del 12 giugno 2020
comunicato stampa del 12 giugno 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 239 del 2019

parole chiave:

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – PERMESSI PREMIO – RECLAMO
AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA –
TERMINE PER PROPORRE RECLAMO – PRINCIPIO DI RIEDUCAZIONE
DELLA PENA – DIRITTO DI DIFESA – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA –
DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA – RIME OBBLIGATE

disposizioni impugnate:

- Art. 30-*bis*, comma 3, in relazione al successivo art. 30-*ter*, comma 7, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24, 27 e 111 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

La Corte costituzionale era chiamata a pronunciarsi sull'ordinanza con cui la Corte di cassazione, sezione prima penale, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, comma 3, in relazione al successivo art. 30-*ter*, comma 7, della legge sull'ordinamento penitenziario, «nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di permesso premio è pari a 24 ore».

La Corte ricostruisce, anzitutto, il quadro normativo di riferimento, ricordando come l'istituto dei **permessi premio** sia stato introdotto dalla legge n. 663 del 1986 (c.d. legge Gozzini) all'interno del nuovo art. 30-*ter* della legge sull'ordinamento penitenziario, il cui comma 7 ha disposto che «il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30-*bis*». Sulla base di tale rinvio, alla **procedura di reclamo** avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in tema di permessi premio si applica anche il comma 3 dell'art. 30-*bis*, con la

conseguenza che il **termine per proporre reclamo** è lo stesso previsto per i differenti permessi cc.dd. “di necessità”, ovvero quello di ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento.

È proprio su tale previsione e sulla **eccessiva brevità del termine** da esso previsto che si appuntavano le censure della Corte di Cassazione.

Tali censure anni fa erano già state portate all’attenzione della Corte costituzionale, la quale, tuttavia, con la [sentenza n. 235 del 1996](#), pur avendo sottolineato l’irragionevolezza della previsione di un identico termine per due istituti profondamente diversi (i permessi di necessità da un lato, e i permessi premio dall’altro), aveva dichiarato l’**inammissibilità** delle questioni sollevate, per l’impossibilità di rinvenire «nell’ordinamento una **soluzione costituzionalmente obbligata** che potesse consentire di porre direttamente rimedio alla pur riscontrata eccessiva brevità del termine in esame».

La declaratoria di inammissibilità, però, era stata accompagnata da un **monito rivolto al legislatore**, con cui lo si era invitato a «provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura».

A distanza di ventiquattro anni da quel monito, rimasto inascoltato, la Corte non solo conferma le censure già sommariamente rilevate nel 1996, ma ritiene anche possibile, alla luce del mutato contesto normativo, nonché della sua più recente giurisprudenza sui propri poteri in rapporto alla discrezionalità legislativa, procedere alla **declaratoria di illegittimità costituzionale** della disposizione censurata, attraverso una **sentenza di tipo sostitutivo**.

Per quanto attiene alla parte demolitoria della pronuncia, la Corte accoglie le censure con riferimento a tutti i parametri invocati dal ricorrente, salvo quella relativa all’art. 111 Cost., ritenuta assorbita dalle altre.

Il giudice delle leggi, infatti, sottolinea in primo luogo l’**irragionevolezza** e, dunque, il contrasto con l’art. 3 Cost. della previsione legislativa di «**un unico termine di ventiquattro ore sia per il reclamo avverso il provvedimento relativo ai permessi “di necessità”** – rispetto ai quali la brevità del termine appare correlata, nell’ottica del legislatore, alla situazione di urgenza allegata dall’interessato a fondamento della propria richiesta –, **sia per il reclamo contro la decisione sui permessi premio**, rispetto alla quale tali ragioni di urgenza certamente non sussistono». In secondo luogo, la previsione di un termine così breve per proporre il reclamo **lede anche l’effettività del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.**, in quanto rende oggettivamente difficile, per il detenuto, ottenere l’assistenza tecnica di un avvocato e predisporre in tempo un atto difensivo compiutamente articolato ed argomentato.

Infine, considerato che il provvedimento contro cui dovrebbe proporsi reclamo ha ad oggetto un istituto, quello dei permessi premio, riconosciuto dalla Corte come «cruciale ai fini del trattamento» penitenziario, in quanto dotato di una funzione pedagogico-propulsiva che «permette l’osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà», ne consegue che aver previsto un termine troppo breve per poter ricorrere contro decisioni asseritamente erranee del magistrato di sorveglianza determina anche «**un indebito ostacolo alla stessa funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.**».

Chiarito ciò, la Corte si preoccupa di rinvenire nell’ordinamento un punto di riferimento normativo che permetta di accompagnare, alla parte demolitoria della pronuncia, la parte ricostruttiva, indispensabile al fine di **evitare vuoti di tutela**.

Secondo la Corte, il mutato quadro normativo offre oggi un preciso «punto di riferimento, già rinvenibil[e] nel sistema legislativo» [...] idoneo a eliminare il vulnus riscontrato», «ancorché non costituente l'unica soluzione costituzionalmente obbligata», in coerenza con il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui, perlomeno a seguito di uno o più moniti al legislatore rimasti inascoltati, al fine di procedere ad una pronuncia additiva o sostitutiva non è più indispensabile «che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata» (le cc.dd. “**rime obbligate**”), potendo bastare che l'ordinamento offra «**precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti**» per consentire alla Corte di porre rimedio all'accertata incostituzionalità (v. sentenze nn. [222 del 2018](#) e [40 del 2019](#)).

Tale soluzione è individuata nel nuovo art. 35-*bis* o.p., introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 10, che disciplina il reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto, ed il cui comma 4 prevede il **termine di quindici giorni per il reclamo innanzi al tribunale di sorveglianza**, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione del magistrato di sorveglianza.

Questa previsione, secondo la Corte, costituisce «una soluzione già esistente nel sistema, che si presta naturalmente a essere estesa al reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti i permessi premio, da presentare parimenti al tribunale di sorveglianza», ferma restando la possibilità, per il legislatore, di intervenire sulla disciplina in esame prevedendo un diverso termine, purché conforme ai principi costituzionali ricordati dalla Corte.

Sulla base di queste argomentazioni, dunque, la Corte dichiara **l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-*bis*, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni.**

Lorenzo Madau